



La Corte d'Appello di Brescia

Sezione per i Minorenni

N.269/10 R.G.

riunita in Camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

CAMPANATO	Dott.ssa Graziana	Presidente
LENDARO	Dott.ssa Carla Marina	Consigliere
SPINA	Dott. Luciano	Consigliere rel. est.
ROZZONI	Dott. Giovanni Claudio	Consigliere on.
CASA	Dott.ssa Barbara	Consigliere on.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. 269/2010 V.G. di questa Corte di Appello relativo ai minori **B. C., n. il 17.12.2001** e **B. D. n. il 27.10.2006** e promosso

da

A. A., rappresentato e difeso dagli Avv. Enzo Volli e Alessandra Devetag del foro di Trieste, con domicilio eletto presso l'avv. C. Zerner del foro di Brescia

RECLAMANTE

B. B., rappresentata e difesa dall'Avv. Marialaura Soardi del foro di Brescia

RECLAMATO

* * *

Letto il reclamo ex art. 739 cpc proposto da **A. A.** avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 9-20

OGGETTO:

Altri procedimenti

settembre 2010;

-esaminata la memoria di costituzione di B. C.;

-visto il parere del Procuratore Generale;

-uditi i procuratori delle parti all'udienza davanti al collegio, in camera di consiglio, del 4 febbraio 2011, i quali si sono riportati alle proprie conclusioni;

- rilevato che, con ricorso depositato in data 1 ottobre 2010 A. A. ha proposto reclamo avverso il decreto in data 9-20 settembre 2010 con il quale il Tribunale per i minorenni, provvisoriamente: incaricava i Servizi Sociali competenti di effettuare un intervento di sostegno e vigilanza a favore del nucleo familiare, anche nella forma dell'assistenza domiciliare, adottando ogni provvedimento a tutela dei minori che riterrà opportuno e relazionando entro sei mesi; incaricava il CPS competente per territorio di effettuare nei confronti di B. B. e A. A. per accertare la sussistenza di eventuali caratteristiche di personalità che possano influenzare negativamente l'esercizio del ruolo genitoriale; disponeva che B. possa vedere e tenere con sé i, figli un giorno alla settimana, da concordarsi con la madre e compatibilmente con loro impegni scolastici; che possa tenere con sé i minori, dal venerdì alla domenica sera a settimane alternate; che versi alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 400 per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche;

- rilevato che la reclamante censura tale decisione per la parte riguardante le statuizioni di carattere economico, deducendo: 1) che il

contributo fissato dal Tribunale per il mantenimento dei figli minori non tiene conto della complessiva capacità patrimoniale del B., che risulta superiore a quella emergente dalla documentazione fiscale prodotta e dello stato di disoccupazione della ricorrente; 2) che la decorrenza dell'assegno di mantenimento doveva essere stabilita dalla data della domanda e, pertanto dall'agosto 2009, data di deposito del ricorso; 3) che il Tribunale non avrebbe provveduto all'assegnazione della casa familiare, nonostante la richiesta espressa formulata nel giudizio di primo grado; concludendo, pertanto, per la parziale riforma del provvedimento impugnato, con richiesta, in via principale, di stabilire un contributo di mantenimento a carico del B. di € 2.000 mensili per ciascun figlio, con decorrenza dall'agosto 2009 e l'assegnazione alla reclamante della casa familiare;

-rilevato che B. B., nel costituirsi in giudizio ha contestato le richieste della reclamante e, in via preliminare, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del reclamo in quanto la statuizione risulta di carattere provvisorio e, dunque privo del carattere di definitività ed idoneità al giudicato; nel merito, ha contestato lo stato di disoccupazione della reclamante e la maggiore capacità reddituale dedotta in capo al reclamato; ha inoltre difeso la legittimità del decreto del Tribunale in ordine alla mancata fissazione della decorrenza dell'assegno di mantenimento, stante la sua natura provvisoria e in ordine alla mancata assegnazione della casa familiare a favore della reclamante, non sussistendo in capo alla A. le condizioni per poter beneficiare di tale assegnazione;

- rilevato che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo nel merito;

- rilevato che in linea generale ritiene questa Corte che l'impugnazione dei decreti del Tribunale dei minorenni, che non abbiano carattere meramente ordinatorio, presuppone la loro idoneità ad incidere sulla posizione del minore "a tempo indeterminato", sì che non è ammissibile quando tali provvedimenti abbiano un'efficacia temporanea in attesa di poter effettuare in tempi brevi le più opportune verifiche, potendo quindi tali provvedimenti (v. anche Cass. 7.5.1998 n. 4614) formare oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d'appello solo ed esclusivamente nei limiti in cui siano "ex se" idonei a produrre uno stabile pregiudizio per il minore;

- ritenuto che il reclamo avverso tali statuizioni provvisorie è inammissibile, condividendo questa Corte l'orientamento espresso in varie circostanze dalla S.C., secondo cui (v. anche Cass. 29.11.1999 n. 13311) i provvedimenti temporanei nell'interesse del minore emessi sono privi del carattere decisorio;

- ritenuto che le statuizioni assunte dal Tribunale per i minorenni di Brescia con il decreto reclamato relativamente alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori C. e D. risulta avere carattere di definitività - seppur nei limiti della statuizione "rebus sic stantibus", tipica provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione - e che, pertanto, il reclamo debba essere ritenuto ammissibile;

- ritenuto che sussistono le condizioni per un aumento dell'assegno a carico del padre, tenendo conto del principio di proporzionalità del mantenimento del figlio da parte di ciascun genitore, avendo come riferimento tutti gli elementi indicati dalla legge (art. 155, comma 4, c.c.) e cioè: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore; che, quindi, appare equo stabilire a carico del B., che tiene con sé i figli solo a fine settimana alternati, un contributo mensile per ciascun figlio di € 750,00, tenuto conto della già evidenziata, da parte del T.M., posizione economica di "gran lunga migliore" del padre rispetto a quella della madre dei bambini, essendo tale posizione migliore provata, non solo dai redditi ufficiali dichiarati dal reclamato, ma anche dal suo complessivo elevato tenore di vita, sia durante la convivenza con la Iaolongo, sia in epoca successiva; non è smentito, infatti dal reclamato che egli, in costanza di convivenza, provvedeva a versare alla A. la somma mensile di euro 1.200 per i bisogni dei figli, oltre ad accollarsi tutte le spese necessarie per la vita quotidiana, comprensive di abitazione, utenze domestiche e vitto e che ora vive da solo in una villa con piscina sulle colline del lago di Garda, con domestica e giardiniera;

-ritenuto che il contributo di mantenimento dovrà essere versa-

to, secondo la giurisprudenza pacifica di legittimità, vista la natura alimentare del credito azionato, a far data dalla domanda, che peraltro risulta formulata nella memoria di costituzione e risposta depositata in data 19.4.2010;

- ritenuto che deve essere del pari dichiarato ammissibile, ma respinto nel merito, il reclamo relativo alla mancata assegnazione della casa familiare, atteso che da più di un anno e mezzo ormai la stessa non costituisce più la residenza dei due bambini e che, pertanto, non sarebbe nel loro interesse uno sradicamento dalla nuova residenza;

- ritenuto, infine, che stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado di giudizio debbano essere integralmente compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Corte d'Appello, di in parziale accoglimento del reclamo proposto da A. A. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 9-20 settembre 2010, dispone che B. B. contribuisca al mantenimento dei figli C. e D. versando a A. A. la somma di € 750,00 mensile per ciascun figlio, a far data dal 19.4.2010. Rigetta il reclamo nel resto e compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Brescia il 4 febbraio 2011

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Luciano Spina)

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Graziana Campanato)